

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "APS ANGOLO MAGICO"

Centro Culturale ed Artistico

Art. 1: Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata "APS Angolo Magico" Centro Culturale ed Artistico.

L'associazione è organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 03/07/17 n.117.

Art. 2: Sede

1. L'Associazione ha sede in Carate Brianza (MB) via Donizetti 26 è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Art. 3: Specifica scopo, finalità

1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione persegue le seguenti finalità:

1. riunire professionisti, dilettanti amatori e appassionati dell'Arte Magica per conferenze, studio e aggiornamento dell'Arte medesima o per dilettevoli incontri anche dimostrativi.



2. Svolgere opera di divulgazione dell'Arte stessa e promuovere in proposito ogni necessaria iniziativa per la sua valorizzazione.

3. Svolgere azione di appoggio per Soci che la richiedano, a tutela e svolgimento della loro attività artistica.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

1. organizzare ritrovi, corsi di formazione, aggiornamento, e perfezionamento;

2. organizzare o supportare manifestazioni artistiche, spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, ritrovi, scambi artistici nazionali ed internazionali;

3. favorire l'educazione artistica nelle scuole;

4. promuovere inoltre queste ed altre iniziative sociale che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale di promozione culturale ed artistica.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale in particolare di natura alberghiera e di somministrazione, secondo i criteri e

limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4: Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di



estinzione, di recesso o di esclusione

dall'associazione, possono essere rimborsati.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Art. 5: Soci dell'Associazione

1. L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o altri gravi motivi. Tale provvedimento

to dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal trimestre successivo al mancato pagamento. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Consiglio Direttivo
- il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
- il Segretario del Consiglio Direttivo

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7: Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna);

Essa inoltre:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;



f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria per:

a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.

4. La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Agenda delle Entità
Ufficio Territoriale

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

7. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto (si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile) nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la Sede dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: formale o informale.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o



fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.

Art. 8: Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre e non più di ventun consiglieri, il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea dei soci e integrabile per cooptazione.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Diret-

tivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato, chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incaricato ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite tali funzioni:

a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b) la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;

c) la nomina del Vicepresidente, da scegliersi tra i Consiglieri;

d) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;

e) la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i soci dell'Associazione;

f) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;

g) la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal Vicepresidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si compu-

ta come voto negativo; in caso di parità di voti
prevale il voto di chi presiede la riunione.

11. Per le deliberazioni di straordinaria ammini-
strazione (intendendosi comprese tra queste tutte
quelle il cui valore comunque ecceda euro cinque
mila) occorre il voto favorevole della maggioranza
dei consiglieri in carica.

Art. 9: Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rap-
presentanza dell'Associazione stessa di fronte ai
terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del
Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire
la rappresentanza dell'Associazione anche ad estra-
nei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla
base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal
Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presiden-
te riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria
amministrazione dell'Associazione; in casi eccezio-
nali di necessità ed urgenza il Presidente può an-
che compiere atti di straordinaria amministrazione,
ma in tal caso deve contestualmente convocare il
Consiglio Direttivo per la ratifica del suo opera-
to.



3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 10: Il Vice Presidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11: Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.



2. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Art. 12: Libri dell'Associazione

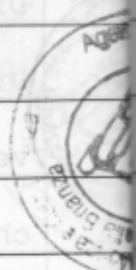
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 13: Bilancio

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

2. Entro il 28/02 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.



3. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

4. I bilanci debbono restare depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 14: Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, c. secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, c. secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, c. secondo,

del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per lo svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 15: Organo di revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti a apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia

a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 16: Avanzi di gestione

1. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17: Scioglimento

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Ita-

lia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 18: Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 19: Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 20: Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.)

per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Su delega del Direttore Provinciale

~~Antonio Tredici~~
IL COORDINATORE DEL FRONT OFFICE

Diego Oliveras

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Monza e della Brianza
Ufficio Territoriale di Monza

Registrato il 25/05/2021

al M. 1686 S. 3

Esatti Euro



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE
DELLA COPIA DI DOCUMENTI**

Il/la sottoscritto/a Carnio Giorgio nato/a Verano Brianza MI il 27/11/1965 residente a Verano Brianza in via Alfieri 35,

consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti documenti falsi, ovvero ne fa uso, è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell'articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell' articolo 25 della Legge n. 159/2011, sotto la propria responsabilità,

dichiara che la copia del presente atto:

Statuto Associazione Angolo Magico;

rilasciato da Agenzia delle Entrate di Monza riprodotto per intero, da pag. 1 a pag. 20 e quindi composto da n 10 fogli, è conforme all'originale conservato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 maggio 1995 n.70, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verano Brianza 25/05/2021

FIRMA DEL DICHIARANTE
(Carnio Giorgio)

